

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI E PERICOLOSITÀ SOCIALE

a cura di

Ciro Troiano, criminologo,
responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV

Publicazione tratta dal Convegno

Sulla tutela giuridica degli animali
Evoluzione della normativa e della sua applicazione
anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto.
Aspetti sostanziali e procedurali.

Martedì 22 settembre 2015
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sala ISMA del Senato della Repubblica
Roma - Piazza Capranica 72

con il patrocinio di



Ministero della Salute



1. Particolare tenuità del fatto e pericolosità sociale

Com'è noto, la convinzione di non subire conseguenze negative per le proprie azioni, è uno dei fattori che favoriscono la commissione di reati e, in generale, di condotte illecite. L'idea di "farla franca", anche solo come mera possibilità, fa accettare più facilmente il rischio di incorrere in future sanzioni, nel convincimento che in realtà la possibilità di essere puniti non si verificherà e che, pertanto, non ci sarà nessun tipo di censura per la violazione consumata. Fare del male, commettere un reato e non subirne le conseguenze, è la coltura dove proliferano i bacilli dell'illegalità. La cosa è ancora più evidente quando si tratta di violazioni ritenute di minore gravità e considerate, anche sotto il profilo sanzionatorio, di interesse minore. Non è un segreto che è tuttora diffusa, negli addetti ai lavori, l'infausta idea che i reati a danno di animali siano di residuale importanza e di scarso interesse investigativo e, pertanto, rientranti a pieno titolo tra i cosiddetti reati bagatellari. Una norma come quella sulla "tenuità del fatto", interpretata in modo errato, può avere un forte effetto criminogeno, perché può infondere, laddove interpretata in modo superficiale, la falsa convinzione dell'impunità per determinati comportamenti: se già di per sé i reati a danno degli animali vengono percepiti come reati minori e con sanzioni per nulla dissuasive, la possibilità di restare impuniti grazie alla tenuità del fatto, annulla ogni funzione preventiva della pena.

Gli studi criminologici, invece, investono di particolare importanza la violenza contro gli animali e insegnano che la crudeltà nei loro riguardi può essere prodromica a quella contro gli umani.

L'idea di un legame tra la violenza esercitata a danno di umani e la violenza contro gli animali non è nuova. Fin dall'antichità filosofi, scrittori, studiosi e ricercatori hanno teorizzato tale collegamento. Del resto la saggezza comune ritiene che se qualcuno tratta male gli animali sarà propenso a trattare male anche le persone. Questo concetto è stato immortalato in un antico brocardo, attribuito ad Ovidio: "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*" che ha accompagnato gran parte del pensiero occidentale che ha analizzato la condotta degli uomini nei riguardi degli animali e le conseguenze etiche, sociali e giuridiche che ne derivano. Da alcuni decenni, soprattutto in America (ma anche in altri paesi come l'Inghilterra, l'Australia, la Francia, la Spagna, ecc.) si è registrato un aumento dell'interesse accademico per il cosiddetto "Link", che ha visto attivi numerosi studiosi e ricercatori ad analizzare il collegamento tra il (mal)trattamento riservato agli animali e quello riservato agli umani, in particolare il rischio per forme di violenza interpersonale, proponendo, tra gli altri aspetti, un legame tra la crudeltà verso gli animali agita durante l'infanzia e le condotte aggressive e violente esercitate verso gli esseri umani in età adulta. Il concetto di "Link" è nato proprio per significare il legame che c'è tra la violenza contro gli animali e quella agita contro le persone, in modo particolare in determinati ambiti come quelli domestici, familiari o quella commessa da bambini e adolescenti, considerando la prima come importante evento sentinella per prevenire la seconda; connessione cristallizzata nell'espressione "maltrattamento animale e pericolosità sociale".

Fin dal 1987 il DSM, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, nelle varie edizioni, considera l'aggressività contro gli animali come possibile criterio diagnostico del Disturbo della Condotta nell'infanzia, preadolescenza e adolescenza che può evolversi nell'età adulta in Disturbo Antisociale di Personalità. Il sadismo, insieme alla piromania e all'enuresi notturna, è uno degli elementi che formano la *Triade di Macdonald* e viene considerato un elemento predittivo del Disturbo Antisociale di Personalità, anche se recentemente tale teoria è stata messa fortemente in discussione dai ricercatori soprattutto negli Stati Uniti, in modo particolare per ciò che attiene l'enuresi.

«All'inizio dell'affiliazione, noi più giovani ci occupavamo della pulizia e dell'allevamento dei cani ed avvisavamo il Boss dell'arrivo eventuale della polizia o dei carabinieri. Il passo successivo è stato quello di vendere eroina». Questo è quanto ha dichiarato ai magistrati, a proposito del ruolo che veniva riservato ai neofiti del clan, un collaboratore di giustizia, che ha permesso di fare luce sui misteri di alcune famiglie camorristiche di Barra, un quartiere alla periferia di Napoli⁽¹⁾. Il coinvolgimento di minorenni, in alcuni casi addirittura di bambini, nella gestione di attività malavitose legate agli animali, ha permesso di coniare il termine di zoocriminalità minorile. Abbiamo qui a che fare con la cosiddetta funzione pedagogica o addestrativa che gli animali svolgono nella cultura mafiosa. Una vera pedagogia nera: attraverso gli animali e le attività delinquenziali ad essi connesse, i minorenni vengono proiettati nel mondo criminale. Si tratta spesso di una vera e propria scuola di crudeltà e di disvalori come la violenza, la sopraffazione, la forza, la prepotenza che vedono il loro trionfo nei combattimenti clandestini, attività nella quale i ragazzi dei clan hanno un ruolo attivo sia nella preparazione che nella logistica. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto l'assuefazione alla violenza favorisce la delinquenza.

Non mancano addestramenti veri e propri, come l'assistere o partecipare attivamente ad azioni violente contro gli animali. Alle giovani reclute dei clan viene chiesto di uccidere un animale - un cane, un cavallo, un vitello -, abbattendolo a colpi di pistola: chi ha remore nell'uccidere un animale, non sarà mai un bravo killer di umani.

Negli ultimi anni lo studio della violenza nell'ambito della famiglia ha preso in considerazione anche la violenza nei riguardi degli animali. Nei casi di *stalking*, ad esempio, è frequente che il soggetto attivo sia violento in vari modi anche con l'animale della persona offesa o minaccia di esserlo. Tra le condotte moleste dello *stalker* rientrano, infatti, il far trovare animali morti o parti di essi o, addirittura, uccidere gli animali domestici della vittima.

In questa prospettiva, si comprende facilmente come sia rischioso considerare un crimine a danno di animali - di per sé già meritevole di attenzione e di una severa censura-, un reato di scarsa importanza, dalla “particolare tenuità dell’offesa” o dalla “l’esiguità del pericolo”: l’esperienza dimostra che l’accettazione passiva e scontata di condotte illecite, ritenute minori, è la genesi di ben altre illegalità.

2. Riflessioni sull’applicazione della norma ai reati contro gli animali

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità “*quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, (Omissis)*”. Dalla interpretazione letterale della norma si evince chiaramente che “i motivi abietti o futili” si applicano anche ai reati a danno degli animali. Il dettato è chiaro: “*quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili*”, indipendentemente dal reato commesso o dalla vittima. A ben vedere, infatti, la norma evoca le circostanze aggravanti comuni di cui all’articolo 61 del c.p. : “*1) l’aver agito per motivi abietti o futili*”. Circostanze che, com’è noto, si applicano a qualsiasi reato.

Se si analizzano i casi riportati in giurisprudenza, si evince facilmente che la maggioranza delle condotte illegali a danno di animali possono entrare tra quelli perpetrati per motivi abietti o futili: abbandonare un cane per andare in vacanza; costringere perennemente un cane alle intemperie per evitare che sporchi l’appartamento; uccidere una gatta per il timore che partorisca nel proprio giardino ecc.. Appare opportuno ricordare che “*il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell’agente ripugni al comune sentire della collettività*” (Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587).⁽²⁾ Va da sé che uno dei beni tutelati dalla norma, il sentimento di pietà che le persone provano nei riguardi degli animali, richiamato nel titolo IX-bis del codice penale “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*”, viene offeso ogni volta si consumano condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo patimenti, e pertanto idonee a destare ripugnanza. Nel sentire comune l’animale non è più considerato un oggetto, una cosa inerte di cartesiana memoria, ma un essere vivente, dotato di sensibilità psico-fisica, che reagisce positivamente alle attenzioni amorevoli dell’uomo, ma anche negativamente, con sofferenza, all’incuria, alla trascuratezza o, peggio, alla violenza. Basti pensare alle ondate di sdegno collettivo originate da fatti di cronaca che vedono come vittime animali, e non solo quelli di affezione, per rendersi conto della capacità offensiva che i crimini contro gli animali assumono per il sentire comune.

Anche la successiva circostanza, quella di aver agito “*con crudeltà, anche in danno agli animali*”, richiama l’art. 61 c.p., ma, mentre in quest’ultimo il riferimento è espressamente limitato alla persona, nella norma in esame vi è specificato “*anche in danno agli animali*”, con l’intento chiaro di far rientrare in tali circostanze non solo i fatti commessi a danno di persone, ma anche quelli contro gli animali.⁽³⁾

A parere dello scrivente ogni atto che viola l’integrità psicofisica degli animali può essere considerato un atto crudele poiché “*si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l’etimo della*

parola (*crudus*), per crudezza o durezza di animo” (Cass. pen. Sez. III, Sent. n° 3914 del 21/12/98). La crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile, e pertanto rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di mera insensibilità (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Ne consegue che non rientrano nel concetto ampio di “crudeltà” solo quelle condotte che procurano danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei comportamenti che determinano apprezzabile diminuzione dell’integrità psicofisica dell’animale come *stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.* In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi (cfr. Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n° 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + 1).

Note:

- (1) *Ciro Troiano, Zoomafia. mafia, camorra e gli altri animali* - Edizioni Cosmopolis, Torino 2000.
- (2) Simile il precedente orientamento, prevalente in giurisprudenza, che individuava, quale parametro in base al quale valutare l’abiezione o la futilità del motivo, il “sentire comune della comunità sociale” (Cass. 29 marzo 2002, CED 221525), la “coscienza collettiva” (Cass. 21 settembre 2007, CED 237686), la percezione della “generalità delle persone” (Cass. 11 luglio 1996).
- (3) L’art. 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni, al numero 4) recita: “l’aver adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone”.